

U.O. Studi e Applicazione Normativa
Sezione Polizia Amministrativa

Il Vice Comandante

Circ. N. 2020/0000281
Prot. n. RH/2020/0211632
del 26/10/2020

Al Dirigente della U.O. I Gruppo Centro
Al Dirigente della U.O. II Gruppo Parioli
Al Dirigente della U.O. III Gruppo Nomentano
Al Dirigente della U.O. IV Gruppo Tiburtino
Al Dirigente della U.O. V Gruppo Prenestino
Al Dirigente della U.O. VI Gruppo Torri
Al Dirigente della U.O. VII Gruppo Tuscolano
Al Dirigente della U.O. VIII Gruppo Tintoretto
Al Dirigente della U.O. IX Gruppo Eur
Al Dirigente della U.O. X Gruppo Mare
Al Dirigente della U.O. XI Gruppo Marconi
Al Dirigente della U.O. XII Gruppo Monteverde
Al Dirigente della U.O. XIII Gruppo Aurelio
Al Dirigente della U.O. XIV Gruppo Monte Mario
Al Dirigente della U.O. XV Gruppo Cassia
Al Dirigente della U.O. G.P.I.T.
Al Dirigente della U.O. G.S.S.U.
Al Vice Comandante preposto Alla U.O.
Pianificazione Servizi Operativi
Al Vice Comandante preposto Alla U.O.
Sicurezza Pubblica ed Emergenziale
e, p.c. Al Comandante del Corpo
Al Dirigente della U.O. Scuola del Corpo
Al Dirigente della U.O. P.G. presso le Procure della Repubblica
Al Dirigente della U.O. Risorse Umane –
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
Al Dirigente ad interim della U.O.
Servizi Amministrativi e Affari Generali
Al Dirigente della U.O. Organizzazione Controllo di Gestione
e Sistemi Informativi
Al Responsabile della Sez. Banda
Al Responsabile della Sez. Arce Capitolina
Al Responsabile della Sez. P.I.C.S.
Al Responsabile del Reparto Redazione Web
Al Dipartimento Risorse Economiche

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Abrogazione precedenti ddppccmm 13 e 20 ottobre 2020.

Circolare unica comprensiva anche di istruzioni su precedenti provvedimenti regionali e sindacali. Disposizioni operative

Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2020, n. 265 è stato pubblicato il d.P.C.M. 24 ottobre 2020, recante, attualmente, il complesso delle misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid – 19.

Il d.P.C.M. in osservazione assorbe e sostituisce tutte le misure di cui ai precedenti d.P.C.M. 13 e 18 ottobre 2020 e, di fatto, almeno per il momento, rappresenta l'atto normativo a livello nazionale che riassume il complesso delle misure anti-covid.

Il provvedimento è efficace dal 26 ottobre 2020 fino al 24 novembre 2020.



A livello regionale e locale continuano ad avere efficacia sia l'ordinanza del Ministero della Salute, adottata d'intesa con il Presidente della Regione Lazio 21 ottobre 2020, già commentata da questa Direzione con circolare n. 278/2020, valide fino alle ore 24.00 del 22 novembre p.v., nonché le disposizioni contenute nelle ordinanze della Sindaca di Roma 22 ottobre 2020, n. 205 e 23 ottobre 2020, n. 206 in vigore dal 22 ottobre al 13 novembre 2020.

Rimangono altresì in vigore le disposizioni adottate con ordinanza del Presidente della Regione Lazio 10 agosto 2020, n. 56 relativa alla fissazione delle linee guida per le attività economiche, produttive e sociali riprodotte nelle note del prontuario in dotazione agli appartenenti al Corpo, nonché, limitatamente al trasporto pubblico, l'ordinanza 30 aprile 2020, n. 37.

Resta altresì in vigore l'ordinanza sindacale n.110 del 05 giugno 2020, relativa alla fissazione degli orari degli esercizi commerciali, prorogata fino al 30/11/2020 dalla ordinanza sindacale n.201 del 15 ottobre 2020, come illustrato nella circolare n.266/2020.

Tutti i provvedimenti citati sono stati oggetto di puntuali istruzioni con separate circolari.

Peraltro la stratificazione dei provvedimenti normativi di cui dobbiamo consapevolizzare i contenuti per la più puntuale possibile applicazione, esige uno sforzo di chiarezza complessiva, evitando ai colleghi l'onere di "saltare" da una circolare ad un'altra per afferrare i contenuti dei vari divieti ed obblighi.

Per queste motivazioni, pur facendo ampia riserva di possibili errori, data la complessità della normativa di riferimento ed il poco tempo a disposizione per una attenta analisi, **con la presente si procede alla redazione di una circolare unica recante il commento sia del nuovo d.P.C.M., sia dei provvedimenti regionali e sindacali attualmente in vigore. Contestualmente, quindi, sono abrogate e interamente sostituite dalla presente le circolari n. 265/2020 e n. 273/2020** mentre per gli altri provvedimenti regionali e sindacali tuttora in vigore, relativi rispettivamente alle linee guida per le attività economiche e alla fissazione degli orari si rimanda alle relative circolari illustrative.

La Direzione si riserva di proporre ulteriori approfondimenti in conseguenza della probabile pubblicazione di ulteriori ordinanze sia della Regione Lazio che dell'Amministrazione Capitolina.

Per la corretta interpretazione della presente circolare si tenga poi presente quanto segue:

- *la circolare contiene, come detto, la descrizione sintetica, ma completa di tutti i precetti ed obblighi attualmente vigenti, corredata di eventuali esplicazioni e precisazioni;*
- *per la parte sanzionatoria, confermato l'impianto procedurale ed applicativo dei precedenti interventi normativi, si fa totale rinvio al nuovo prontuario e al modello di verbale di accertamento aggiornato alla nuova normativa;*
- *per quanto riguarda la più agevole individuazione degli obblighi, prescrizioni ecc. attualmente vigenti in materia COVID – 19 si fa ulteriore rinvio al quadro sinottico recante, altresì, una sintetica individuazione delle prescrizioni per l'ingresso e la partenza da e per Stati esteri, raggruppate in relazione ai differenti elenchi di Stati di cui all'allegato 20 non modificati rispetto ai precedenti d.P.C.M. 13 e 18 ottobre 2020 oggi abrogati.*

Le dimensioni del prontuario covid-19 e il complesso delle violazioni hanno consigliato la Direzione di predisporre un prontuario agile recante solamente le principali violazioni. Si mette pertanto in distribuzione oltre al prontuario esteso recante tutte le violazioni anti covid-19, anche un elenco delle principali violazioni per una più rapida e semplice consultazione

Al fine di evitare errori nell'individuazione della fattispecie di violazione si raccomanda, in fase di consultazione dei prontuari e di utilizzo del modello di verbale disponibile nella PIF, di porre particolare attenzione alla data di entrata in vigore della norma relativa alla fattispecie specifica e/o del modello di verbale che si sta consultando.

Tanto premesso procediamo con ordine illustrando, l'intero complesso delle misure attualmente vigenti derivanti dal nuovo d.P.C.M. 24 ottobre 2020 pubblicato in PIF corredato dei allegati.

§. 1 Contenuti del d.P.C.M. 24 ottobre 2020

Il nuovo d.P.C.M. ricalca nello schema essenziale i precedenti, reintroducendo obblighi e limitazioni allo svolgimento delle attività sia economiche che sociali in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica.



Inutile precisare che il provvedimento si inquadra in uno scenario di progressivo peggioramento della situazione epidemiologica che ha richiesto l'introduzione di nuove e, speriamo, più efficaci misure di contenimento.

Ripercorriamo, quindi, in sintesi il contenuto delle misure attualmente vigenti.

§. 1.1 Articolo 1, comma 1 – obblighi sull'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Le disposizioni contenute all'articolo 1, comma 1, riguardanti l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, non hanno subito variazioni e possono essere così sinteticamente riprodotte:

:

- 1) obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei casi in cui non ne sia prescritto come obbligatorio l'utilizzo. In altri termini l'obbligo di avere al seguito le "mascherine" prescinde dall'obbligo di utilizzarle;
- 2) obbligo di utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private. È inoltre raccomandato fortemente l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;
- 3) obbligo di utilizzo in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande;
- 4) obbligo di utilizzo anche per lo svolgimento di attività motoria. Con circolare n.15350/117/2/1 del 16/10/2020, illustrata con circolare della Direzione n. 267/2020, il Ministero dell'Interno ha chiarito cosa debba intendersi per "**attività motoria**". Secondo il Ministero in tale tipologia di attività non vanno ricomprese alcune attività svolte all'aperto che, in ragione del loro particolare dispendio energetico, sono invece riconducibili all'attività sportiva e, quindi, parimenti esentate, quali, a titolo esemplificativo jogging, footing, trekking, nordic walking o altre forme di camminata sportiva, purché ciò avvenga in condizioni tali da garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri come espressamente ribadito, per ogni attività sportiva, dall'articolo 1, comma 6, lettera d), del nuovo d.P.C.M.. Lo stesso dicasi per i conducenti di biciclette, anche a "pedalata assistita", per i quali ricorrono, dato l'impegno fisico richiesto dall'uso del mezzo, condizioni non dissimili. Viene comunque ribadito per tutti l'obbligo di avere con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

Sono esentati:

- soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. L'obbligo di indossare le mascherine vale anche durante l'attività motoria. Devono ritenersi riconducibili al concetto di attività sportiva anche pause di recupero funzionali allo svolgimento della stessa attività;
- bambini di età inferiore ai sei anni;
- soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Per quanto riguarda la perimetrazione oggettiva della eccezione relativa alla condizione di "isolamento in modo continuativo", occorre attirare l'attenzione degli operatori sulla necessità di effettuare valutazioni strettamente legate alle "*caratteristiche dei luoghi*" e alle "*circostanze di fatto*", così da accertare un isolamento **in modo continuativo**, evitando che la situazione oggettiva osservata dia luogo, anche secondo valutazioni prognostiche, ad una infrazione delle misure di distanziamento.

A titolo puramente indicativo si rappresenta che, *per caratteristiche dei luoghi* si intende alludere a circostanze statiche del luogo non soggette a modificazioni, mentre per *circostanze di fatto*, si fa riferimento a oggettivazioni variabili e dinamiche.

L'operatore, facendo riferimento a tali elementi oggettivi – da riproporre sinteticamente nel verbale di accertamento - deve dar conto delle motivazioni richieste dalla norma, soprattutto, per integrare l'assenza del requisito di isolamento in modo continuativo.

Si pone l'attenzione, infine, sul periodo conclusivo del comma in discorso ove "*è fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni*



private in presenza di persone non conviventi". L'espressione, ripetuta in altra parte del d.P.C.M. in commento, **opera a solo ed esclusivo titolo di raccomandazione, senza alcun contenuto precettivo** e non si presta ad essere utilizzata, in caso di inosservanza, a contestazione di violazioni. Si conferma che l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio 2 ottobre 2020, n. 62 relativa all'uso delle mascherine non è più efficace fin dall'entrata in vigore del d.l. 125/2020 e che per le stesse motivazioni anche l'ordinanza del Ministero della Salute 16 agosto 2020, relativa all'obbligo di indossare la mascherina dalle ore 18.00 alle ore 6,00 e al divieto dell'attività del ballo deve intendersi caducata e di fatto assorbita dalle nuove disposizioni. In altri termini, le uniche disposizioni che trattano dell'obbligo di portare con sé ed utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie sono quelle contenute nel d.P.C.M. in commento.

§. 1.2 Articolo 1, comma 2, 6 e 7 – Distanza di sicurezza interpersonale.

È confermato l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all' art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

I due obblighi – uso della mascherina e rispetto della distanza di sicurezza – non sono alternativi tra loro e possono dar luogo ad un concorso di violazioni.

Sintetizzando quanto detto e provando a proporre uno schema operativo e sanzionatorio spendibile, può dirsi che ad oggi sussistono i seguenti obblighi, tutti poi riprodotti con opportune precisazioni procedurali e sanzionatorie nel prontuario pubblicato in PIF:

- *avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina) anche ove non ne sia prescritto l'utilizzo;*
- *fare uso di mascherina in luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private;*
- *fare uso della mascherina in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi;*
- *rispettare la distanza di sicurezza, a prescindere dall'obbligo di avere con sé o indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.*

Possono essere utilizzate anche mascherine c.d. di comunità ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera che garantiscano comfort e respirabilità in grado di coprire dal mento fino al di sopra del naso.

§. 1.3 Divieto di assembramento – articolo 1, comma 8, d.l. 33/2020

Si conferma che l'articolo 1, comma 8, del d.l. 33/2020, tuttora in vigore, prescrive il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Continua, pertanto, ad essere vietata ogni forma di assembramento di persone. In realtà neanche il nuovo dPCM contiene una precisa definizione di assembramento. Si ripetono pertanto le stesse osservazioni contenute nelle precedenti circolari della Direzione.

La definizione e corretta perimetrazione del concetto di assembramento presuppone l'individuazione di una precisa violazione di legge che, come più volte detto, non può che essere il mancato rispetto della distanza di un metro (o due nei casi espressamente indicati). E, quindi, l'inosservanza della distanza interpersonale di un metro determina, in presenza di più di due persone, assembramento sanzionabile.

Pertanto si chiarisce che:

- sussiste come obbligo diretto quello di rispettare costantemente la distanza di sicurezza di un metro, derogabile, solo in determinati specifici contesti lavorativi che ne impediscono il rispetto, dall'utilizzo obbligatorio della mascherina;
- ove almeno tre persone insieme non rispettino la distanza di sicurezza si determina la figura giuridica dell'assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, del d.l. 33/2020;



- ove il mancato rispetto della distanza di sicurezza avvenga, se del caso, in altre più specifiche circostanze o in violazione delle linee di indirizzo per le attività economiche fissate dalla Regione Lazio è ad esse che si deve fare riferimento.

Si ricorda ancora che:

- il divieto è generico, si rivolge a chiunque e riguarda ogni forma di assembramento;
- la violazione riguarda tutti i soggetti in concorso tra loro che determinano assembramento;
- responsabili della violazione sono sia coloro che determinano in concreto l'assembramento, sia colui che, con il suo comportamento, colposo o doloso, ne determina o ne abbia determinato o agevolato la causazione. Per esempio, un esercizio commerciale che, non adottando adeguate formule organizzative, ovvero non rispettando le nuove disposizioni di cui nel prosieguo, o le linee di indirizzo regionali, non garantisce il contingentamento in ingresso nel locale ed il rispetto delle misure di distanziamento sociale o le altre prescrizioni, se del caso indicate, è responsabile della violazione commessa all'interno del locale. Diversamente non si ritiene che tale violazione possa essere addebitata al gestore di un esercizio commerciale laddove l'assembramento, o qualsiasi altra violazione, si determini all'esterno del locale, senza dimostrazione di una sua partecipazione causale alla violazione.

§. 1.4 Articolo 1, comma 3. Chiusura al pubblico di strade e piazze nei centri urbani - Ordinanza Sindaca Roma Capitale 22 ottobre 2020, n. 205

Il nuovo d.P.C.M. conferma senza modifiche la previsione contenuta nel comma 2-bis del precedente d.P.C.M. 18 ottobre 2020, del seguente tenore letterale: *Delle strade e piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.*

Come già comunicato con precedente circolare si ribadisce che la Sindaca di Roma Capitale, con la ordinanza 22 ottobre 2020, n. 205 ha già dato attuazione alla disposizione in epigrafe disponendo **la chiusura al pubblico nelle giornate di venerdì e sabato delle zone di seguito indicate:**

- **Campo de' Fiori**
- **Piazza Trilussa, limitatamente all'area della scalinata prospiciente la fontana dell'Acqua Paola**
- **Piazza Madonna de' Monti**
- **Via del Pigneto e via Pesaro relativamente alla zona pedonale ivi istituita.**

Il divieto di accedere in tali località sussiste **dalle ore 21.00 alle ore 24.00 nelle sole giornate del venerdì e del sabato ed è efficace dal 22 ottobre fino al 13 novembre**, fatta salva la possibilità di successiva reiterazione e/o modificazione in conseguenza dell'evolvere della situazione epidemiologica. Si conferma inoltre che la Questura di Roma in data 22 Ottobre 2020 con **Ordinanza di servizio n. 296/7** ha emanato disposizioni operative per una adeguata applicazione della Ordinanza Sindacale n. 205/2020, predisponendo transennamenti e varchi di accesso e di deflusso dalle aree interessate dalle chiusure.

A livello operativo devono essere seguite le indicazioni contenute nella citata Ordinanza del Questore, nonché quelle che saranno impartite dal dirigente responsabile del servizio che in queste occasioni sarà presente sul territorio. A livello sanzionatorio si veda più oltre, ma si conferma fin da ora che la inosservanza ai divieti è punita con le sanzioni stabilite in generale per tutti i provvedimenti anti covid – 19 di cui all'articolo 4 del d.l. 19/2020.

§. 1.5 Articolo 1, comma 4. Spostamenti. Ordinanza Ministero Salute 21 ottobre 2020

L'articolo 1, comma 4 contiene una disposizione precauzionale che, per come è strutturata, non consente alcuna procedura sanzionatoria.

È scritto che è *fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.*



In altri termini e per doverosa precisazione, ai fini del controllo di polizia, la *forte raccomandazione* proposta dal d.P.C.M. non determina alcuna violazione suscettibile di essere sanzionata.

Diversamente, rappresenta comportamento sanzionato ai sensi dell'articolo 4 del d.l. 19/2020 l'inosservanza dei contenuti dell'ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lazio 21 ottobre 2020 con cui è stato disposto che a decorrere dalle ore 24.00 del 23 ottobre c.a. e per 30 giorni sul territorio della Regione, tra le **ore 24,00 e le ore 5,00 del giorno successivo è vietato ogni tipo di spostamento non motivato da:**

- **comprovate esigenze lavorative** (a titolo esemplificativo il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro e viceversa);
- **situazioni di necessità o d'urgenza;**
- **motivi di salute.**

La dimostrazione della sussistenza delle situazioni che consentono gli spostamenti in tale arco temporale incombe sull'interessato tenuto ad attestarlo con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 utilizzando l'apposita modulistica (Allegato 1).

Da un punto di vista pratico, in fase di controllo è necessario in prima battuta accertare il possesso della autodichiarazione, il cui modello può eventualmente essere fornito ai cittadini dagli stessi agenti operanti ai fini della compilazione in loco.

In seguito, al fine di individuare la sussistenza della violazione del divieto di spostamento introdotto dalla ordinanza, o la presenza di uno spostamento legittimo deve poi essere valutata la compatibilità tra gli elementi oggettivi riscontrati al momento del controllo e il contenuto della dichiarazione resa, ove, ovviamente, ne sussistano le oggettive possibilità.

E così, in mancanza di elementi oggettivi incompatibili con la dichiarazione, si deve ritenere legittimo lo spostamento, mentre, in presenza di fatti oggettivi incontrovertibili che dimostrino l'oggettiva inconciliabilità di quanto auto dichiarato con quanto accertato dagli operatori, si procederà a verbalizzazione. In ogni caso è necessario riportare nel verbale di accertamento gli elementi oggettivi della violazione ed ove il modello solitamente proposto dalla Direzione (e presente in Pif) per le violazioni Covid non consentisse spazi adeguati, si può utilizzare un normale verbale di accertamento 3 PA, riportando la corretta motivazione della violazione¹.

Ripetiamo che l'inosservanza dell'articolo 2 dell'ordinanza del Ministero della Salute è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del d.l. 19/2020 convertito nella legge 35/2020. Pagamento in misura ridotta €. 400, pagamento scontato €. 280, scritti difensivi al Prefetto e proventi a Roma Capitale. Si rammenta che qualora la violazione sia commessa mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione è aumentata fino a un terzo.

Articolo 1, comma 5. Obbligo esposizione cartello nei locali pubblici e aperti al pubblico

Il nuovo d.P.C.M. estende l'obbligo di esporre un cartello indicante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale a tutti i locali pubblici ed aperti al pubblico, nonché a tutti gli esercizi commerciali. Il precedente d.P.C.M. limitava l'obbligo ai soli esercenti di attività di ristorazione.

L'estensione dell'obbligo facilita l'attività di controllo della polizia che può, prima di entrare nel locale, verificare la presenza di tale cartello e poi verificarne il rispetto.

Articolo 1, comma 9 lettera a). Soggetti con sintomi

In relazione a tale aspetto non si registrano variazioni.

Le persone che hanno sintomi di infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5° C devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il medico curante. Il personale del Corpo non esegue abitualmente tali attività di controllo, ma ove si dovesse venire in contatto occasionalmente o

¹ La Direzione, pur con qualche dubbio, ritiene che l'ordinanza sia in vigore anche dopo la pubblicazione del dpcm 24 ottobre 2020. In assoluto, infatti, si potrebbe pensare che le disposizioni regionali con cui siano state adottate misure più restrittive siano di fatto decadute in coincidenza temporale con quelle contenute nel dpcm. Le Regioni, infatti, possono introdurre misure più restrittive di quelle nazionali, ma con efficacia limitata alla adozione di un successivo dpcm. Nel caso di specie però il provvedimento è stato adottato con Ordinanza del Ministero della Salute, benché con efficacia regionale. Sul punto attendiamo eventuali chiarimenti.



durante normali attività istituzionali con soggetti con tali sintomi sorpresi al di fuori della propria abitazione o dimora, devono applicarsi le sanzioni amministrative di cui all'articolo 4 del D.L. n.19/2020.

§. 1.6 Articolo 1, comma 9, lettera b). Accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici e alle aree gioco dedicate ai minori

Rimane consentito l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, nel rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8 del D.L. n. 33/2020 convertito dalla legge 74/2020, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. L'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o ad altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto è condizionato al rispetto delle linee guida stabilite dalla Regione Lazio con ordinanza n. 56/2020 cui si rimanda per un'approfondita lettura.

§. 1.7 Articolo 1, comma 9, lettera c). Sospensione attività parchi tematici e di divertimento. Attività ludiche, ricreative e educative con ausilio di operatori

Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. Rimane consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida stabilite dalla Regione Lazio con ordinanza n. 56/2020. Si rammenta che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, nello svolgimento di tali attività, è obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con le eccezioni già descritte al §. 1.1.

In allegato al d.P.C.M. 24 ottobre 2020 sono state nuovamente pubblicate le linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19. Nelle sezioni I e II sono state riscritte una serie di prescrizioni relative alla accessibilità degli spazi (aree giochi ecc.) e alle attività ludico-ricreative.

Ripetiamo che per il momento rimangono operative le disposizioni regionali, ma è presumibile un loro rapido adeguamento alle nuove disposizioni, ove difforni.

§. 1.8 Articolo 1, comma 9, lettera d). Attività sportiva e motoria

Rimane consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. Si rammenta che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, nello svolgimento di attività meramente motoria è obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

§. 1.9 Articolo 1, comma 9, lettera e ed h). Eventi e competizioni sportive

Cambiano significativamente le disposizioni per le competizioni sportive.

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti gli eventi e le competizioni sportive, nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti, riguardanti gli sport individuali e di squadra - riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. Le sessioni di allenamento di atleti professionisti e non di sport di squadra o individuali partecipanti alle competizioni di cui sopra sono consentite a porte chiuse nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

In sostanza vengono consentite solo le competizioni sportive a valenza nazionale. Al chiuso tali eventi devono svolgersi obbligatoriamente a porte chiuse, mentre all'aperto non è consentita la presenza del



pubblico. Cessano di avere efficacia, pertanto, le pregresse disposizioni sui numeri massimi di presenza di pubblico. Inoltre si sottolinea che deve trattarsi di eventi di carattere nazionale e non regionale o, peggio, infraregionale.

Gli allenamenti degli sport individuali e di squadra, professionistici e non professionistici riferibili alle competizioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali sono consentiti solo a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle rispettive federazioni.

Per consentire lo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali organizzate sul territorio nazionale da Federazioni sportive nazionali, ecc. che prevedano la partecipazione di atleti, tecnici e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato il tampone naso-faringeo per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, del d.P.C.M. in osservazione e verificato dal vettore ai sensi dell'articolo 7. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento.

§. 1.10 Articolo 1, comma 9, lettera f). Sospensione palestre, piscine centri natatori, centri benessere, centri termali

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

Sul punto la Direzione si riserva di fornire indicazioni più precise. Al momento si sottolinea la differenza, dettata oltretutto dal diverso codice ateco, tra i centri benessere e le attività di estetica rientranti nelle attività dei servizi alla persona comunque consentite.

Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolta all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

§. 1.11 Articolo 1, comma 9, lettera g). Sport di contatto

Cambia ancora la disciplina degli sport di contatto.

Fatta eccezione per le condizioni di cui al §. 1.10 (ossia competizioni sportive nazionali o internazionali) gli sport di contatto sono sospesi.

Gli sport di contatto sono quelli indicati nel decreto della Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Sport del 13 ottobre 2020, pubblicato in Pif.

Sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

§. 1.12 Articolo 1, comma 9, lettera i). Manifestazioni pubbliche.

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche continua ad essere consentito solo in forma statica, a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.



§. 1.13 Articolo 1, comma 9, lettera l). Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Dal 26 ottobre 2020 sono sospese tutte le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. In precedenza era consentito lo svolgimento nell'arco orario 8,00-21,00.

§. 1.14 Articolo 1, comma 9, lettera m). Spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e negli altri spazi al chiuso e all'aperto

Sono altresì sospese le attività in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi all'aperto o al chiuso.

§. 1.15 Articolo 1, comma 9, lettera n). Feste e sagre

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

Sono altresì vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi. A tal riguardo si attira l'attenzione degli operatori sulla circostanza che è scomparsa la locuzione di "fiere di comunità" del precedente d.P.C.M., sostituita dalla definizione di "fiere di qualunque genere" comprendendo in tal senso anche le manifestazioni fieristiche a carattere internazionale e nazionale. Seguiranno sul punto altre comunicazioni. Si rappresenta che mercati rientranti nelle attività di commercio su area pubblica sono consentiti nel rispetto dei protocolli regionali.

§. 1.16 Articolo 1, comma 9, lettera n). Raccomandazione di non ricevere persone diverse dai conviventi

Con un'altra disposizione priva di qualsiasi rilievo sanzionatorio, con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità ed urgenza. Se ne ricorda l'esistenza per completezza di informazioni.

§. 1.17 Articolo 1, comma 9, lettera o). Sospensione convegni e congressi. Riunioni solo a distanza

E' confermata la sospensione di tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza. Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti, assicurando specifiche misure per limitare la presenza del pubblico.

Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni devono svolgersi con modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni che andranno evidenziate nel documento di convocazione.

§. 1.18 Articolo 1, comma 9, lettere p) e q). Luoghi di culto

Come in precedenza, l'accesso ai luoghi di culto deve avvenire nel rispetto di misure organizzative, a carico di chi li gestisce, tali da evitare assembramenti, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Inoltre, sono consentite le funzioni religiose con la partecipazione di persone nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 (integrato con le successive indicazioni del Comitato-scientifico) a 7 del d.P.C.M. in commento.

§. 1.19 Articolo 1, comma 9, lettera r). Musei e altri istituti e luoghi della cultura

Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle



regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte. Si conferma la sospensione dell'efficacia delle disposizioni regolamentari che prevedono il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi di cultura statali la prima domenica del mese. La Regione Lazio ha adottato le linee-guida con propria ordinanza n. 56/2020.

§. 1.20 Articolo 1, comma 9, lettera s). Disposizioni per attività didattica ed educativa

Cambiano di nuovo le disposizioni circa l'attività didattica ed educativa. Le prescrizioni in essa contenute non concernono aspetti di immediato risalto operativo. Si fa pertanto rinvio alla lettura della disposizione, attirando l'attenzione dei colleghi sulla possibilità, ora offerta alle istituzioni scolastiche di secondo grado di differenziare gli orari di ingresso, a partire, comunque dalle ore 9,00.

Si rimanda poi a successive comunicazioni eventuali sospensioni che potranno essere disposte delle prove pratiche di guida di cui all'articolo 121 del codice della strada e/o la eventuale proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 in favore di candidati che non abbiano potuto sostenere tali prove.

Sulla base di accordi informali intercorsi con la Prefettura e per la straordinaria necessità di provvedere, continueranno a svolgersi gli esami di guida per il rilascio della patente di servizio ex articolo 139 codice della strada.

Per altro si rinvia alla lettura della norma e delle altre disposizioni contenute nelle lettere s), t), u), v) e w) e z), tutte relative in generale alle attività scolastiche ed universitarie.

§. 1.21 Articolo 1, comma 9 lettere aa), bb) e cc) Disposizioni per accesso a strutture sanitarie

Per completezza di informazioni si riporta il testo delle disposizioni contenute nelle lettere indicate in epigrafe, per quanto contengano solo marginalmente aspetti di immediato interesse operativo.

aa) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

bb) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

cc) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti.

§. 1.22 Articolo 1, comma 6, lettera dd). Attività commerciali al dettaglio

Le attività commerciali al dettaglio su aree private e pubbliche possono continuare a svolgersi a condizione che, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, sia assicurato che gli ingressi, per le attività svolte all'interno di locali, avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno degli stessi più del tempo necessario all'acquisto dei beni e comunque nel rispetto dei contenuti dei protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

La Regione Lazio ha approvato le linee guida specifiche per tipologia di attività, con varie ordinanze presidenziali modificate e integrate con l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 10 agosto 2020, n. Z00056 che oggi, in attesa di futuri correttivi, le raccoglie tutte.

Si ricorda il nuovo obbligo di esporre il cartello indicante il numero massimo di persone contemporaneamente ammesse all'interno del locale.



§. 1.23 Articolo 1, comma 9, lettera ee) ed ff). Attività dei servizi di ristorazione

Le novità di maggiore impatto operativo introdotte dal d.P.C.M. cm 24 ottobre 2020 riguardano ancora una volta le attività dei servizi di ristorazione.

Viene stabilito che le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite **dalle ore 5,00 sino alle ore 18.00, senza più alcuna distinzione tra consumo al banco o al tavolo.**

Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone, salvo non si tratti di persone tra loro conviventi.

In orario successivo alle ore 18,00 è inoltre vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico a prescindere dalla vicinanza con attività di ristorazione.

Fino alle ore 24,00 è consentita la ristorazione per asporto con **divieto di consumazione sul posto** o nelle **adiacenze** e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

Resta altresì consentita senza alcuna limitazione di orario la ristorazione negli alberghi ed in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti (il divieto di cui sopra torna operante nei confronti dei non alloggiati).

Le attività consentite debbono svolgersi, ovviamente, nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dalla regione Lazio con ordinanza n. 56/2020.

Cerchiamo di analizzare con maggiore attenzione la disposizione.

➤ *attività soggette al divieto*

Il divieto si applica a tutte le attività autorizzate a svolgere servizi di ristorazione. E, quindi, oltre alle tipologie di attività già indicate a titolo esemplificativo nella norma, si applica anche a laboratori alimentari artigianali e non artigianali. Si applica altresì anche agli esercizi di vicinato in ordine al consumo sul posto.

Il divieto si estende anche alle attività di commercio su aree pubbliche del settore alimentare che operano nell'ambito della "ristorazione" (così come definita all'interno del d.P.C.M.). Tali disposizioni andranno ovviamente temperate con la disciplina oraria ordinaria prevista dalla O.S. del 23 giugno 2020 n. 125, che, solo per alcune tipologie (mercati e posteggi isolati fissi) e in determinate condizioni, consente di protrarre l'orario di chiusura fino alle ore 02.00. In questi casi l'attività non potrà comunque continuare oltre le ore 18.00 relativamente al consumo sul posto mentre è possibile effettuare la vendita per asporto o al domicilio del consumatore.

➤ *contenuto del divieto*

La norma introduce più comportamenti che l'esercente è tenuto ad osservare in coincidenza di diverse fasce orarie:

- dalle ore 5.00 sino alle ore 18.00 tutte le attività dei servizi di ristorazione possono operare secondo le modalità ordinarie, sia con consumo al tavolo che con consumo al banco e, nel caso di esercizi di vicinato, con consumo sul posto, senza organizzazione di servizio assistito;
- dalle ore 18.00 fino alle ore 24.00 è consentita la vendita per asporto, con divieto di consumo sul posto o nelle immediate adiacenze del locale. In queste circostanze il locale può rimanere aperto solo per le attività consentite con divieto di consumo sul posto e nelle adiacenze.
- dopo le ore 24.00, i servizi di ristorazione possono essere effettuati esclusivamente come vendita a domicilio. In questo caso il locale deve rimanere chiuso al pubblico;
- anche per quanto riguarda gli esercizi di vicinato il divieto di consumo sul posto, ovviamente in ogni caso senza servizio assistito, opera dalle ore 18,00 fino alle ore, 05.00;
- resta inteso che rimane consentito far terminare la consumazione a chi si trovi seduto al tavolo alle ore 18,00.



Come detto i divieti di cui sopra non comportano automatica chiusura del locale, essendo possibile in orario successivo alle ore 18,00 e fino alle ore 24,00 effettuare, con i ricordati limiti, attività di ristorazione per asporto ed in orario ulteriormente successivo la vendita a domicilio.

Per fare un esempio, un locale oltre le ore 18,00 non può più effettuare somministrazione al banco, né vendita per il consumo sul posto, ma può vendere per asporto o effettuare vendita a domicilio e non è obbligato a provvedere alla chiusura del locale.

Le limitazioni di cui sopra non si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti e restano consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, il tutto nel rispetto delle condizioni di sicurezza.

➤ *Obbligo di esposizione cartello indicante il numero massimo di persone ammesse*

Abbiamo già trattato dell'obbligo di esporre all'ingresso un cartello indicante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

➤ *Rispetto linee-guida regionali e numero massimo di persone ammesse*

In ordine al numero massimo di persone ammesse, le linee-guida della Regione Lazio distinguono tra locali con posti a sedere e locali con la sola somministrazione al banco.

Negli esercizi che dispongono di posti a sedere deve essere privilegiato l'accesso tramite prenotazione, mantenendo l'elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy.

In tali attività non possono essere presenti all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.

Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, è consentito l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.

Laddove possibile deve essere privilegiato, l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.

I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale preferibilmente di almeno 1 metro e mezzo tra le persone, comunque non inferiore ad almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.

Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet, tenendo comunque conto del passaggio del personale di sala e fermo restando il divieto di assembramento.

La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.²

In tutti i casi il consumo è ammesso con un massimo di quattro persone per tavolo.

➤ *Comportamento operativo in fase di controllo*

È presumibile che sarà questo l'aspetto più di altri sottoposto alla nostra attività di controllo.

Fermo rimanendo il contenuto dei divieti si suggerisce di adottare il seguente iter operativo:

- individuare correttamente sulla base delle indicazioni fornite con la presente circolare i locali soggetti al rispetto dei divieti di che trattasi;
- definire con certezza cosa è consentito fare nella fascia oraria nella quale si effettua il controllo;
- osservare se è presente il cartello recante l'indicazione del numero massimo delle persone ammesse nel locale;
- effettuare un primo controllo verificando il rispetto del numero indicato nel cartello;

² Si rimanda per il testo integrale delle linee guida alle note inserite nel prontuario Covid 19 presente in PIF.



- verificare, sulla base delle indicazioni delle linee-guida regionali sulla ristorazione, la compatibilità sostanziale del numero indicato nel cartello con quello astrattamente proposto dall'applicazione di predette linee-guida;
- verificare con attenzione cosa sta accadendo all'interno del locale e nelle sue immediate adiacenze e individuare eventuali violazioni;
- in orario successivo alle ore 18,00 e fino alle ore 24,00 osservare attentamente i comportamenti, essendo consentito lasciare aperto il locale per lo svolgimento di ristorazione per asporto senza però poter consentire alcun tipo di consumazione sul posto;
- procedere poi ad applicare le sanzioni collegate alle violazioni riscontrate seguendo le indicazioni più volte fornite e comunque riprodotte nel punto che segue.

§. 1.24 Disposizioni contenute nella O.S. 23 ottobre 2020, n. 206 valide dal 23 ottobre al 13 novembre 2020. Divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche

Si ricorda inoltre con la ordinanza indicata in epigrafe la Sindaca di Roma ha introdotto divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di chiunque risulti autorizzato, a vario titolo, alla vendita al dettaglio, per asporto nonché attraverso distributori automatici e presso attività di somministrazione di alimenti e bevande dalle ore 21.00 alle ore 07. 00 del giorno seguente nelle giornate del venerdì e del sabato.

§. 1.25 Articolo 1, comma 9, lettere gg), hh) ii) II) Servizi alla persona, servizi bancari, assicurativi e finanziari, trasporto pubblico non di linea e attività professionali

Rispetto alle previsioni contenute nei d.P.C.M. 13 e 18 ottobre 2020 non si rilevano difformità. Si confermano pertanto tutte le osservazioni a suo tempo svolte con precedenti circolari. Per facilità di consultazione si riporta in nota il testo integrale delle disposizioni di riferimento³

§. 1.26 articolo 1, comma 9, lettere mm Chiusura impianti nei comprensori sciistici

Per quanto non di nostro immediato interesse si ricorda che sono stati chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Ne è consentito l'utilizzo solo da parte di atleti professionisti e non professionisti per lo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione da parte della Conferenza Stato-regioni di appositi protocolli di sicurezza.

³ **Articolo 1, comma 9, lettera gg)** Le attività inerenti ai **servizi alla persona** sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;

Articolo 1, comma 9, lettera hh) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i **servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare** comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

Articolo 1, comma 9, lettera ii) il Presidente della Regione dispone la programmazione del **servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale**, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;

Articolo 1 comma 9, lettera II) In ordine alle **attività professionali** si raccomanda che:

- a) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie laddove non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento;
- d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;



§. 1.27 Articolo 1, comma 9, lettera nn). Strutture ricettive

Le attività delle strutture ricettive continuano a poter essere esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

Le strutture ricettive alberghiere e extralberghiere sono consentite nel rispetto delle linee guida regionali illustrate da ultimo nell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 10 agosto 2020, n. Z00056.

§. 1.28 Articolo 2. Attività produttive industriali e commerciali

Restano invariate le disposizioni per lo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali nel rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Anche in questo caso deve farsi riferimento alle linee di indirizzo approvate con ordinanza del Presidente della Regione Lazio 56/2020.

§. 2 Articolo 4, 5, 6 e 7 Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero

L'allegato 20 al d.P.C.M. 24 ottobre 2020, continua a suddividere gli stati esteri in 6 diversi elenchi, in relazione al diverso rischio epidemiologico ad essi correlato, prevedendo, quindi, conseguentemente, diverse prescrizioni concernenti le limitazioni agli spostamenti (Elenchi E ed F), gli obblighi di dichiarazione mediante autocertificazione (elenchi B,C,D,E ed F), gli obblighi di sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario (elenchi D,E ed F), nonché l'obbligo di attestazione sanitaria di negatività al covid o di sottoposizione al test (elenchi C ed F).

Per una più compiuta ed organica rappresentazione delle limitazioni ed obblighi in materia si rimanda al prospetto "Spostamenti da e per l'estero" in allegato alla presente circolare e pubblicato sulla PIF, ove sono riprodotti in forma semplificata le prescrizioni e le deroghe in relazione a ciascun gruppo di Stati.

§. 2.1 Articolo 8 Servizi crocieristici

La norma in commento consente lo svolgimento dell'attività crocieristica nel rispetto delle linee guida di cui all'allegato 17 del d.P.C.M..

Sono ammessi alla crociera i cittadini provenienti dai paesi di cui agli elenchi A e B che non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni precedenti nei paesi di cui agli elenchi D,E ed F. I cittadini che abbiano invece soggiornato o transitato nei quattordici giorni precedenti nei paesi di cui all'elenco C, possono essere ammessi a fruire dei servizi in oggetto a condizione che abbiano adempiuto alle prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 6 (attestazione negatività prima di lasciare il paese straniero o successiva sottoposizione al test al momento dell'entrata nel territorio nazionale).

Le navi battenti bandiera estera possono entrare nei porti italiani solo se provenienti da paesi ricompresi negli elenchi A, B e C e purché nessuno dei passeggeri imbarcati abbia soggiornato o transitato nei quattordici giorni precedenti nei paesi di cui agli elenchi D, E ed F.

§. 3 CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE DEL 12 OTTOBRE 2020 N. 32850 COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena.

Si ritiene di nuovo utile riprodurre in sintesi il contenuto della circolare del Ministero della Salute indicata in epigrafe che ridefinisce i concetti di isolamento e quarantena, come di seguito.

• ISOLAMENTO

È la condizione riferita alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.



• QUARANTENA

È la restrizione dei movimenti di persone sane, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o a una malattia contagiosa, per la durata del periodo di incubazione.

Si è ritenuto, invece, di dover valutare diversamente una serie di situazioni, in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 11 ottobre 2020 e segnatamente:

• CASI POSITIVI ASINTOMATICI

I soggetti rientranti in questa categoria possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno **10 giorni** dalla comparsa della positività ed all'esito di **un test molecolare** che abbia dato risultato negativo (**10 giorni + test**).

• CASI POSITIVI SINTOMATICI

I soggetti che hanno contratto l'infezione, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno **10 giorni dalla comparsa dei sintomi**, accompagnato **da un test molecolare** con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (**10 giorni, di cui almeno 3 senza sintomi, + test**).

• CASI POSITIVI A LUNGO TERMINE

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare, in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana, possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie, in considerazione dello stato immunitario delle persone interessate.

Per i casi positivi sintomatici e a lungo termine l'anosmia, ossia la perdita del senso dell'olfatto, l'ageusia, cioè l'incapacità di percepire il gusto e la disgeusia, ossia l'alterazione del gusto non devono essere considerate ai fini della scomparsa della sintomatologia, atteso che tali disturbi possono avere prolungata persistenza nel tempo.

• CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

- un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso; oppure
- un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

La circolare in esame si chiude con una serie di raccomandazioni, quali l'esecuzione del test molecolare a fine quarantena alle persone che entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio complicanze, di prevedere accessi al test differenziati per i bambini, di promuovere l'uso della App Immuni.

§ 1.29 Apparato sanzionatorio.

Per quanto riguarda l'apparato sanzionatorio, oltre a quanto sopra specificato in ordine ai divieti relativi alle attività di ristorazione, si rimanda totalmente a quanto già illustrato nella circolare del 19 maggio, n.139 e al Prontuario COVID-19 già pubblicato nella PIF.

Apparato sanzionatorio e misure cautelari o accessorie

Per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel d.P.C.M. 24 ottobre 2020, nonché di qualsiasi altro provvedimento adottato ai sensi del d.l. 19/2020, come modificato dal d.l. 125/2020, comprese ordinanze del Presidente della Regione Lazio e ordinanze della Sindaca, si applica direttamente il sistema sanzionatorio descritto dal d.l. 19/2020 come in qualche modo integrato dal d.l. 33/2020.

Come noto è previsto che salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 che prevede il



pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo. Si rimanda, quindi, integralmente alle indicazioni fornite della Direzione scrivente con le seguenti circolari:

- circolare 26 marzo 2020 prot. RH/2020/69147;
- circolare 27 marzo 2020, n. 69;
- circolare 28 marzo 2020, n. 70;
- circolare 19 maggio 2020, n. 139.

Rinviando alla lettura delle circolari per la perimetrazione del complesso apparato sanzionatorio accessorio descritto dal legislatore emergenziale, ai fini del corretto controllo delle disposizioni di che trattasi, si dispone di adottare la seguente procedura sanzionatoria:

- in presenza di una violazione, cui segua una immediata acquiescenza da parte dell'esercente con cessazione dell'attività vietata non si procede all'applicazione di alcuna sanzione accessoria o misura cautelare;
- in presenza di una violazione cui non segue una immediata cessazione dell'attività vietata ed esaurita ogni forma di ragionevole attesa per assicurare il ripristino delle condizioni di normalità, si procede a disporre la immediata chiusura provvisoria del locale per giorni uno. In ogni caso la durata sofferta verrà poi scomputata dal periodo di sospensione che sarà inflitta dall'autorità competente (Dipartimento Risorse Economiche)⁴.

Si utilizzano per l'esecuzione i modelli di chiusura presenti sulla PIF.

N.B. Sulla PIF, oltre alla presente circolare sono presenti il testo completo del nuovo d.P.C.M., il prontuario completo aggiornato, il prontuario breve, il modello di autodichiarazione e il modello di verbale di accertamento da utilizzare per le violazioni, nonché la tabella riepilogativa dei divieti di spostamento da e per l'estero e il quadro sinottico completo di tutte le misure anti covid attualmente vigenti.

Seguiranno comunque ulteriori chiarimenti.

Firmato digitalmente da

MASSIMO ANCILLOTTI

⁴ Si conferma che ove la violazione non riguardi le inosservanze delle disposizioni concernenti le attività di ristorazione di cui al dpcm 18 ottobre 2020, ma sia relativa a divieto od obblighi contenuti nei protocolli operativi o linee guida regionali si deve adottare lo stesso comportamento descritto nella circolare della Direzione 19 maggio 2020, n. 139 che qui si ripete per semplicità di lettura:

- accertamento della violazione contenuta nelle linee di indirizzo regionali (o nazionali) e contestazione della violazione. Se la violazione si presta ad essere regolarizzata nell'immediatezza e viene subito sanata la questione si chiude qui. In alternativa, ove la violazione richieda un minimo di attività, si procede con diffida, rimanendo sul posto per verificare il ripristino delle condizioni di sicurezza. Se ciò avviene, anche in questa seconda ipotesi la questione si chiude. In mancanza, si procede con chiusura provvisoria di 3 (giorni) utilizzando il modello presente in PIF;
- in caso di violazione che non consente rapida regolarizzazione (o in caso di opposizione del trasgressore) ed ove sia necessario per interrompere la prosecuzione dell'illecito, si applica la misura cautelare della chiusura provvisoria dell'attività per tre giorni con immediata trasmissione del rapporto informativo al Dipartimento Sviluppo Economico o al Municipio territorialmente competente, rimanendo in attesa dell'adozione del provvedimento di sospensione a tempo indeterminato fino a ripristino delle condizioni di sicurezza. In seguito si esegue il provvedimento di sospensione;
- ove il provvedimento non dovesse essere emesso nei termini, allo scadere del periodo di chiusura provvisoria saremo noi a verificare se la situazione di irregolarità sia stata ripristinata e, in mancanza, reitereremo la violazione con un nuovo provvedimento di chiusura provvisoria questa volta di 5 giorni, con ulteriore invio di rapporto informativo.